

Dichiarazione di conformità UE

Il fabbricante **Coster Group Srl**
Indirizzo postale **Via San Giovanni Battista de la Salle 4/A**
CAP e Città **20132 Milano**
Telefono **02-2722121**
Indirizzo posta elettronica **info@costergroup.eu**

Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

Modello **GPC 642**
Tipo prodotto **Regolatore 4G a logica preconfigurata**

al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea e ai pertinenti atti normativi del Regno Unito e alle loro modifiche:



Direttive EU		S.I. for UK	
2014/53/UE	Direttiva RED	2017 No. 1206	Radio Equipment Regulations 2017
2011/65/UE	Direttiva RoHS	2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
2012/19/UE	Direttiva RAEE	2013 No. 3113	The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013
Reg. EU No. 1907/2006 e successive modifiche	REACH		

Le seguenti norme armonizzate/altri documenti normativi sono state utilizzate/i:

EN 61010-1:2010
EN IEC 61326-1: 2021
EN 50385:2017

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
(Draft) ETSI EN 301 489-52 V1.2.0
ETSI EN 301 908-1 V13.1.1
ETSI EN 301 908-13 V13.1.1
ETSI EN 301 511 V12.5.1

Firmato a nome e per conto di:

COSTER GROUP S.R.L.

Milano, 28/02/2022

Davide Manca, Direttore Generale

Dichiarazione di conformità REACH

Coster Group Srl certifica che i suoi prodotti sono pienamente conformi ai requisiti del Regolamento dell'Unione Europea (CE) 1907/2006 relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH):

1. Secondo la struttura del regolamento REACH, Coster Group è un produttore di "ARTICOLI" per i suoi clienti. Non produce "sostanze" o "preparati" ed i suoi articoli non comportano il rilascio intenzionale di sostanze. Non è richiesta la registrazione o la preregistrazione o l'autorizzazione per gli articoli forniti.
2. Per quanto riguarda i requisiti dell'articolo 33 del REACH: "Obbligo di comunicare informazioni su sostanze contenute in articoli", Coster Group dichiara che nessuna delle SVHC (Elenco di sostanze candidate estremamente preoccupanti per l'autorizzazione pubblicato in conformità con l'articolo 59 del regolamento REACH) è presente nei suoi articoli in una concentrazione pari o superiore allo 0,1%
3. Per quanto riguarda i requisiti dell'articolo 67 del REACH: "Una sostanza in quanto tale, in un preparato o in un articolo, di cui all'allegato XVII, soggetta a restrizioni d'uso non deve essere immessa sul mercato europeo o utilizzata a meno che non rispetti le condizioni di quella restrizione", Coster Group dichiara che nessuna delle sostanze soggette a restrizione di uso è presente nei suoi prodotti.

Poiché il regolamento REACH viene aggiornato frequentemente, per le principali modifiche successive, come l'inserimento delle sostanze SVHC nell'Allegato XIV, l'inserimento di sostanze soggette a restrizioni nell'Allegato XVII, la società Coster Group valuterà ulteriori revisioni nel tempo e aggiornerà la dichiarazione per riflettere questi cambiamenti.

In caso di mancata presentazione di nuova Dichiarazione si intende confermata la validità di quanto riportato nella presente.

Firmato a nome e per conto di:

COSTER GROUP S.R.L.



Milano, 28/02/2022

Davide Manca, Direttore Generale

